



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione fallimentare

Procedura di sovraindebitamento promossa da:

ANDREA TEDESCHI n° 5 /2020

Decreto di apertura della liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012

Il Giudice dott. Enrico Vernizzi

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato da ANDREA TEDESCHI (TDSNDR69M14G337V) nato a Parma in data 14 agosto 1969 e residente a Parma, Via Decorati Al Valor Militare 13, in proprio e quale titolare della ditta individuale SAMEC di ANDREA TEDESCHI (02784970341) ai sensi degli artt. 14 ter e ss. L. 3/2012;

viste le integrazioni depositate in data 24 giugno 2020 in ottemperanza a quanto richiesto con decreto emesso in data 8 giugno 2020;

ritenuto che:

- sussiste la propria competenza ;
- il ricorrente è debitore non fallibile in stato di sovraindebitamento:

visti gli art. 14 ter e 14 quinquies L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 ter in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:

a) il proponenti non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;

b) il proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;



- la domanda (in esito all'integrazione del 24 giugno 2020) è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredata delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia);

-alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14ter comma 3 L. 3/2012:

> l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,

> nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che (in esito all'integrazione del 24 giugno 2020) contiene: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

- ritenuto che il proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale (art. 14ter comma 5);

- ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 quinquies comma 1);

- considerato che il ricorrente riferisce di percepire redditi da lavoro autonomo, visto l'elenco delle spese annue minime essenziali di vita anche in considerazione degli obblighi di mantenimento dei figli, ritenuto che il limite di cui all'art. 14ter comma 6 lett.

b) concernente i redditi da non comprendere nella liquidazione può essere stabilito in € 700,00 mensili, al netto delle imposte, salvo modifiche per motivi sopravvenuti;



- rilevato che il compenso complessivamente indicato in esito al decreto di questo GD emesso in data 8 giugno 2020 dal professionista facente funzioni di OCC dott. PIETRO BORASCHI risulta in linea con il limite fissato dagli art. 16 e 18 d.m. 202/2014 ;
- ritenuto di provvedere alla nomina del Liquidatore nella persona del suddetto dott. PIETRO BORASCHI, con studio in Fornovo Taro (PR), Via Monsignor Malpeli 19, fermo restando che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva, e che, ricorrendo l'eadem ratio, dovrà trovare applicazione l'art. 107 comma 6 L. Fall., e quindi il Liquidatore potrà subentrare, se lo riterrà opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;

P.Q.M.

- dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di ANDREA TEDESCHI (TDSNDR69M14G337V) nato a Parma in data 14 agosto 1969 e residente a Parma, Via Decorati Al Valor Militare 13,
- nomina Liquidatore il dott. PIETRO BORASCHI con studio in Fornovo Taro (PR), Via Monsignor Malpeli 19, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.;
- dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 novies ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del Liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;
- ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Parma e su quello dell'IVG di Parma ;
- ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna al Liquidatore e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;



-esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni dei ricorrenti, complessivamente considerati, fino al limite di € 700,00 mensili, al netto delle eventuali imposte.

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 quinquies comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Parma, 1 settembre 2020

Il Giudice Delegato
Dott. Enrico Vernizzi

